

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E SGLAB

S.R.L.

Acquisto prestazioni di Centro Diurno Psichiatrico

TRA

L'**Azienda Usl Toscana Sud Est**, con sede legale in Arezzo, via Piero Calamandrei, 173

(C.F./P.Iva. 02236310518), di seguito denominata "*Azienda*", nella persona di Elisabetta

Lucaroni, [REDACTED], domiciliata per la carica presso la sede operativa di

Siena, Piazza Carlo Rosselli, n. 26, la quale interviene non in proprio ma esclusivamente in

nome e per conto e nell'interesse dell'Azienda, nella sua qualità di Direttore U.O.C. Strutture

pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari, a ciò delegata con Deliberazione del

Direttore Generale n. 794 del 20 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, che la autorizza ad

impegnare legalmente e formalmente l'Azienda per il presente atto;

E

La **Società SGLAB S.R.L.**, con sede legale in Arezzo, Via Aurelio Saffi, n. 33, (C.F. e

P.I.:06023560482), di seguito denominata "*Istituto o Erogatore*", nella persona del Legale

rappresentante, [REDACTED], domiciliato per la

carica presso la suddetta, denominata SGS - San Giuseppino Sanità;

RICHIAMATO

il **Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502**, recante "Riordino della disciplina in

materia sanitaria" e s.m.i., ed in particolare:

l'art. 8 bis comma 1, in virtù del quale le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di

assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali,

delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a

carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies.

l'art. 8 bis comma 2, in virtù del quale i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale.

l'art. 8 bis comma 3, in virtù del quale a realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accREDITAMENTO istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies.

l'art. 8 quater comma 1, in virtù del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

l'art. 8 quater comma 2, in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies.

l'art. 8 quinquies comma 1-bis, in virtù del quale i soggetti privati sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri

oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare;

l'art. 8 quinquies comma 2, in virtù del quale la regione e le unità sanitarie locali, con le modalità di cui al comma 1-bis, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale;

la **Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40**, recante “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare:

l'art. 29, comma 1, in virtù del quale le prestazioni erogate all'assistito nell'ambito dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, sono finanziariamente a carico dell'azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino; l'istituzione pubblica o privata, diversa dall'azienda unità sanitaria locale di residenza, che ha eventualmente provveduto all'erogazione, è remunerata nella misura conseguente all'applicazione del sistema tariffario definito dalla regione;

l'art. 29, comma 3, in virtù del quale gli scambi finanziari possono avvenire in forma diretta, sulla base di apposite convenzione o rapporti, ovvero su base regionale, attraverso procedure di compensazioni regionali;

l'art. 29, comma 5, il quale precisa che la valorizzazione delle prestazioni, ancorché gestite tramite compensazioni regionali, è definita dalle convenzioni e dai rapporti tra Aziende Sanitarie e tra queste e le istituzioni private e non può comunque essere superiore alle tariffe massime definite dalla Regione;

l'art. 29, comma 6, in virtù del quale la Giunta regionale, (...) , può sottoporre il sistema di erogazione delle prestazioni da parte delle aziende sanitarie e delle istituzioni private a vincoli quantitativi circa il volume delle prestazioni ammesse, ovvero a vincoli finanziari

prevede a carico delle pubbliche amministrazioni il rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti.

la **Deliberazione del Direttore Generale 16 ottobre 2024, n. 1010** “Avviso pubblico rivolto a Strutture private accreditate interessate alla sottoscrizione di Accordi contrattuali ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. per attività di riabilitazione extra-ospedaliera e centro diurno psichiatrico– Adozione”;

la **Deliberazione del Direttore Generale Ausl Toscana Sud Est 30 dicembre 2024, n. 1368** “Avviso pubblico a manifestare l’interesse rivolto a strutture private accreditate interessate alla sottoscrizione di accordi contrattuali ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. Lgs 502/92 e s.m.i. per attività di riabilitazione extra-ospedaliera e centro diurno psichiatrico – Individuazione Elenco di Strutture idonee ed assegnazione tetti di spesa annui”;

PREMESSO

CHE l’Erogatore risulta in possesso dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie, come da Provvedimento del Comune di Arezzo n. 2750 del 8 novembre 2024, per n. 8 posti (di cui n. 2 adulti e n. 6 minori), in regime di ricovero diurno in fase post acuta (D.2), presso la sede della struttura sanitaria privata denominata SGLAB SRL, ubicata in Arezzo, via Aurelio Saffi, 33;

CHE l’Istituto risulta in possesso del certificato di accreditamento istituzionale per le attività sanitarie rilasciato con Decreto della Regione Toscana n. 25142 del 14 novembre 2024, per il processo salute mentale per disturbi del comportamento alimentare a carattere semiresidenziale, con modulo per adulti e minori, presso la struttura sanitaria privata denominata SGS - San Giuseppino Sanità, ubicata ad Arezzo, in via Aurelio Saffi, n. 33;

CHE l’Erogatore risulta in possesso dell’Attestazione del possesso dei requisiti previsti dall’Allegato A della Deliberazione Giunta regionale 9 ottobre 2023, n. 1150, come verificato dal Gruppo di Valutazione regionale, con verbale disponibile in atti;

CHE l'Erogatore ha aderito all'Avviso Pubblico di cui alla Deliberazione del Direttore

Generale 16 ottobre 2024, n. 1010, con domanda del 15 novembre 2024, Prot. n. 277094,

disponibile in atti;

CHE la Commissione di Valutazione, nominata con Deliberazione del Direttore Generale 19

novembre 2024, n. 1161, ha ritenuto l'Erogatore idoneo alla stipula di Accordi contrattuali ai

sensi dell'art. 8 quinquies comma 1, del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. per prestazioni afferenti al

Flusso informativo regionale RCF 160 – Centro Diurno Psichiatrico, affidando un tetto di

spesa annuo onnicomprensivo pari a € **373.336**, come risulta da apposito Verbale di

valutazione del 20 dicembre 2024, Prot. n. 309728, disponibile in atti;

CHE a seguito della stipula del presente Accordo contrattuale l'Erogatore è da ritenersi parte

integrante dell'offerta complessiva regionale e come tale oggetto di politiche di

programmazione sanitaria coerenti con quelle che regolano l'erogazione dei servizi nelle

strutture pubbliche;

TUTTO CIO' RICHIAMATO E PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA

COSTITUITE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo contrattuale e ne costituiscono il primo patto.

2. Le Parti reciprocamente convengono che gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo contrattuale.

Art. 2 – OGGETTO

1. L'Azienda, in virtù del presente Accordo Contrattuale, affida all'Istituto, individuato tramite apposita selezione a seguito di Avviso pubblico, l'erogazione di prestazioni di Centro Diurno Psichiatrico, in favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda, affetti da disturbi del comportamento alimentare, per n. 8 posti.

2. Il presente Accordo contrattuale è unico ed ha validità in ambito regionale e nazionale, in riferimento, rispettivamente alle prestazioni erogate per cittadini residenti nell'ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana e per cittadini residenti nell'ambito territoriale di aziende sanitarie di altre regioni, fatta salva la fatturazione diretta a carico dell'Azienda di provenienza dell'assistito.

Art. 3 – CONDIZIONI DI EROGABILITA' DELLE PRESTAZIONI

1. L'Erogatore ha l'obbligo di erogare le prestazioni oggetto del presente Accordo contrattuale nel rispetto dei tempi, dei modi e delle quantità effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno del paziente e nel rispetto delle specifiche indicazioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"

2. L'Erogatore assicura che le prestazioni oggetto del presente Accordo contrattuale sono eseguite presso le strutture in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e di accreditamento istituzionale, ubicate nelle seguenti sedi: Arezzo, in via Aurelio Saffi, n. 33, che si caratterizza per essere collocata in normale contesto residenziale urbano, in modo da favorire i processi di socializzazione e l'utilizzo di spazi ed attività per il tempo libero esistenti nella comunità.

3. L'Erogatore assicura che le prestazioni oggetto del presente Accordo contrattuale sono svolte da personale qualificato, in possesso dei titoli di studio e delle abilitazioni previste dalla normativa vigente e adeguatamente formato ed aggiornato, che opera nel pieno rispetto del codice di deontologia delle diverse professionalità impiegate, in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e di accreditamento istituzionale, senza determinare situazioni di incompatibilità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente. In particolare, l'Erogatore assicura che gli operatori

	<p>impiegati nello svolgimento delle attività sono in regola con i corsi di formazione e aggiornamento obbligatori previsti dalla normativa vigente in materia di crediti formativi, con particolare riferimento a quelli acquisiti per l'aggiornamento/mantenimento delle competenze tecnico-professionali necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.</p> <p>L'Erogatore assicura presenza del personale medico specialistico e di psicologi programmata o per fasce orarie. Nell'orario di apertura devono essere presenti contestualmente almeno due operatori. E' garantita la presenza di educatori professionali, personale infermieristico, professionisti sanitari della riabilitazione, istruttori in relazione alle attività programmate.</p> <p>4. L'Erogatore ha l'obbligo di dotarsi e di utilizzare idonei locali, procedure di erogazione delle prestazioni, macchinari, strumentazioni, materiali di consumo, farmaci, oggetti e apparecchiature, in conformità alle specifiche normative di settore, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e di accreditamento istituzionale, esonerando di conseguenza l'Azienda da ogni responsabilità.</p> <p>L'Erogatore assicura il monitoraggio interno con report specifici sulla dotazione e vetustà delle apparecchiature.</p> <p>5. L'Erogatore si impegna, per l'intera durata del presente Accordo contrattuale, ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, fatti salvi i periodi di chiusura ordinaria e straordinaria che l'Erogatore si impegna a comunicare all'Azienda, assicurando l'apertura per n. 5 giorni la settimana per almeno n. 8 ore giornaliere.</p> <p>6. L'Erogatore assicura che l'erogazione delle prestazioni di cui al presente Accordo contrattuale avviene in conformità al Piano di prevenzione e contenimento del contagio da Sars Cov 2 da esso predisposto e depositato agli atti dell'Azienda. L'Erogatore si impegna a comunicare all'Azienda eventuali variazioni alla documentazione già inviata.</p> <p>Art. 4 – PRESTAZIONI E VOLUMI DI ATTIVITA'</p>	
	8	

1. Le prestazioni sanitarie erogabili in virtù del presente Accordo contrattuale, sono le seguenti: Centro Diurno Psichiatrico per disturbi del comportamento alimentare, con 8 posti(di cui n. 2 adulti e n. 6 minori), teso al trattamento di disturbi alimentari come anoressia, bulimia, disturbo da alimentazione incontrollata (binge eating) e altri DCA, malattie che riguardano il rapporto con il cibo, l'ossessione per il peso e la propria immagine corporea, di giovani e di adulti, con età compresa tra 12 e 65 anni, tramite interventi terapeutico-riabilitativi individualizzati;

2. In riferimento alle tipologie di attività di cui al presente Accordo contrattuale, l'Istituto si impegna ad erogare un volume prestazionale annuo corrispondente al tetto di spesa indicato al successivo Art. 6, dichiarando che, per capacità produttiva, è in grado di garantire il soddisfacimento del fabbisogno richiesto dall'Azienda.

Art. 5 – SISTEMA DI SICUREZZA, APPROPRIATEZZA, QUALITA'

1. L'Erogatore dichiara di aver svolto l'autovalutazione entro il 31 gennaio 2024, rispetto ai requisiti introdotti nel sistema toscano con Deliberazione Giunta regionale 9 ottobre 2023, n. 1150 – Allegato A, come verificata dal Gruppo di Valutazione regionale, disponibile agli atti quale requisito soggettivo di partecipazione alla manifestazione di interesse e dei competenti Uffici di Regione Toscana.

2. L'Erogatore dichiara di aver svolto l'autovalutazione rispetto ai requisiti introdotti nel sistema toscano con Deliberazione Giunta regionale 9 ottobre 2023, n. 1150 – Allegato B, disponibile agli atti quale criterio di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute in risposta al presente Avviso pubblico, di seguito elencati:

- L'Erogatore dispone di strumenti di identificazione, analisi, valutazione e prevenzione del rischio clinico, coerenti con gli indirizzi aziendali del sistema qualità e sicurezza, in attuazione dal requisito 5.1.COM.8 "Sistema di Reporting and Learning" del DD. n. 2044/2017;

- L'Erogatore dispone di un Piano di miglioramento della struttura elaborato secondo quanto previsto dal requisito 5.1.COM.11 "Piano di miglioramento della struttura" del DD n. 2044/2017, che prevede l'elaborazione in base alle informazioni derivanti dal sistema di reporting and learning, dalla valutazione degli esiti, dalla valutazione della applicazione di protocolli, dai dati sulle infezioni, e da altre fonti (ad es. reclami degli utenti, valutazioni degli utenti, dati di clima interno, ecc.). I dati del Piano sono monitorati in modo sistematico per attuare il miglioramento continuo (es. il Piano è aggiornato annualmente e sono effettuate riunioni per l'analisi dell'andamento);
- L'Erogatore dispone di applicativi in grado di integrarsi con i sistemi regionali in essere, assicurando regolarità, completezza e tempestività nell'alimentazione dei flussi informativi regionali (RFC 160);
- L'Erogatore opera in collegamento con le Equipè riabilitative aziendali;
- L'Erogatore dispone di un sistema atto ad assicurare la corrispondenza tra prestazioni sanitarie erogate e prestazioni sanitarie fatturate all'Azienda;
- L'Erogatore alimenta regolarmente il Fascicolo Sanitario Elettronico degli assistiti presi in carico oppure sono avviate le procedure per consentire l'alimentazione;
- L'Erogatore dispone di un sistema di monitoraggio del budget assegnato, programmando le proprie attività nel corso dell'anno al fine di assicurarne il rispetto;
- L'Erogatore ha inserito nel proprio sito internet le informazioni previste dall'art. 41, commi 5 e 6, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta).

3. Il Nucleo Operativo Controlli Sanitari, ed in particolare la Sezione integrativa del Dipartimento di Prevenzione, provvede a sottoporre a verifica, a campione, nel triennio di

vigenza del presente contratto, gli elementi autovalutati, di cui all'Allegato B della Deliberazione Giunta regionale 9 ottobre 2023, n. 1150.

Art. 6 – TETTI ECONOMICI

1. L'Istituto si impegna ad eseguire le prestazioni di cui al presente Accordo contrattuale entro un tetto massimo di spesa unico ed omnicomprensivo annuo pari a € 373.336, affidato all'Istituto a seguito di emissione di Avviso pubblico e valutazione resa da apposita Commissione di Valutazione.

2. L'Istituto prende atto che il budget assegnato in virtù del presente Accordo contrattuale per l'attività del Centro Diurno Psichiatrico ha valenza di Area Vasta Sud Est, pertanto sarà sottoposto a verifica l'utilizzo delle risorse in favore anche degli utenti provenienti dalla provincia di Siena, oltre che per gli utenti provenienti dalla Provincia di Arezzo, ove ha sede la struttura in argomento.

3. L'Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti dell'Istituto per l'attività eseguita oltre i volumi finanziari assegnati per i cittadini residenti nel territorio dell'Azienda medesima. L'Istituto concorda che non vanterà alcun credito eccedente tali tetti.

4. Le prestazioni rese a cittadini residenti nell'ambito territoriale di altre aziende sanitarie toscane, nell'ambito territoriale di aziende sanitarie di altre regioni o in paese dell'unione europea sono escluse dai predetti tetti economici e sottoposte a fatturazione diretta a carico dell'Azienda sanitaria di provenienza dell'assistito.

5. L'Istituto si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Azienda di eventuali scostamenti rispetto all'attività programmata nel corso dei vari mesi dell'anno, al fine di una puntuale nuova programmazione e negoziazione delle attività nell'ambito dei tetti economici concordati. In ogni caso, le Parti concordano di prevedere l'effettuazione di incontri almeno semestrali di verifica dei tetti di spesa, al fine di monitorare congiuntamente l'andamento.

6. L'Istituto si impegna ad uniformarsi alle eventuali indicazioni di programmazione regionale e nazionale relative alle variazioni dei tetti economici concordati, di cui al presente articolo.

Art. 7 – TARIFFE

1. Per la remunerazione delle prestazioni rese dal Centro Diurno Psichiatrico in favore di pazienti affetti da Disturbo del comportamento alimentare, in assenza di un sistema di tariffazione regionale di riferimento, l'Avviso pubblico a cui l'Istituto ha aderito, prevede una tariffa di € 195,71/die, che tiene conto dei costi che l'Istituto medesimo sostiene per assicurare l'assistenza di tipo terapeutico e riabilitativo, mutuata dal sistema tariffario delle attività di riabilitazione extra-ospedaliera, previsto dalla Deliberazione Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 1476.

2. Qualora i riferimenti normativi sopra indicati siano superati dal legislatore, si procede ad una revisione delle tariffe di cui al presente articolo, in conformità alle nuove disposizioni.

3. Azienda USL Toscana Sud Est non è vincolata al pieno utilizzo dei posti convenzionati ed è tenuta solo al pagamento della tariffa giornaliera per i giorni di effettiva presenza.

4. L'Istituto applica alle prestazioni sanitarie erogate in favore di utenti residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda, a decorrere dal 1 febbraio 2025, uno sconto pari a 6,00% rispetto alle tariffe concordate, come proposto nella domanda di adesione all'Avviso pubblico posto alla base del presente Accordo, in modo da ampliare la capacità di offerta a fronte delle liste di attesa.

5. Le tariffe di cui al presente articolo s'intendono comprensive di tutte le prestazioni sanitarie terapeutiche e riabilitative previste dalla Proposta di inserimento.

Art. 8 – MODALITA' DI ACCESSO E DIMISSIONI

1. La Proposta di inserimento presso il Centro Diurno Psichiatrico di cui al presente Accordo contrattuale è redatta secondo una modulistica concordata e contiene i seguenti dati: dati

anagrafici, comprensivi degli identificativi sanitari (CF, tessera sanitaria); nominativo del curante; responsabili del caso (medico DSM e operatore delle professioni sanitarie); diagnosi codificata secondo il sistema diagnostico internazionale ICD-10, specificando la diagnosi principale e le eventuali comorbidità; consensi sottoscritti dagli esercenti la responsabilità genitoriale e assenso del minore, in caso di minori; definizione di un progetto di presa in carico e cura con obiettivi attesi del percorso terapeutico-riabilitativo e durata del progetto; tempi, modalità e strumenti di valutazione degli esiti; onere di spesa, calcolato in base al sistema tariffario vigente.

2. la Proposta di inserimento è redatta a cura dell'Équipe Terapeutico - Riabilitativa dell'Azienda competente territorialmente. La Proposta ha validità di atto autorizzativo nell'ambito dei sotto-tetti di spesa previsti dal presente Accordo.

3. L'Équipe Terapeutico - Riabilitativa dell'Azienda preposta alla redazione delle Proposte e di inserimento è composta dal Medico del Dipartimento Salute Mentale e dalla Dietista. Entrambi sono tenuti a sottoscrivere la proposta di inserimento ai fini del riconoscimento economico in sede di fatturazione della prestazione.

4. L'Istituto è tenuto alla predisposizione di un foglio firma, unico e collegato alla Proposta di inserimento, tramite il quale sono acquisite le firme degli utenti presi in carico e dell'operatore dell'Istituto, con l'indicazione delle specifica professionalità, ai fini dell'attestazione delle prestazioni effettivamente erogate a fronte della programmazione definita dalla Proposta di inserimento. I trattamenti effettuati in maniera non conforme al piano non sono riconosciuti agli effetti economici.

5. Il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e il Direttore del Dipartimento Tecnico-Sanitario individuano i nominativi dei componenti le Terapeutico - Riabilitative per ogni ambito distrettuale. La composizione delle Équipe Terapeutico - Riabilitative aziendali è formalizzata con apposito atto del Direttore Generale.

6. L'Équipe Terapeutico - Riabilitativa competente territorialmente provvede alla numerazione della Proposta di inserimento, in base ad una numerazione alfanumerica progressiva ed univoca, secondo il seguente criterio: PROPOSTA DI INSERIMENTO: COD. EQUIPE TERAPEUTICO - RIABILITATIVA: A 11, N. 001, ANNO: 2025, che determina il seguente numero di piano: A 11 001, ove le prime tre cifre corrispondono al Codice dell'Équipe Riabilitativa aziendale, le seconde tre cifre rappresentano il numero progressivo univoco che l'Équipe assegna, che può andare, per ciascun anno, da 001 a 999.

7. L'inizio del trattamento presso l'Istituto deve intervenire in tempi brevi, utili ai fini terapeutici-riabilitativi, prevedendo 7 giorni massimi lavorativi dalla data di ricevimento della Proposta predisposta dall'Équipe Terapeutico - Riabilitativa dell'Azienda. In caso di mancata disponibilità di posti con conseguente superamento del termine massimo previsto, verrà predisposta una lista d'attesa.

8. L'Istituto si impegna a concludere il trattamento per utenti residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda nei tempi stabiliti dalla Proposta di inserimento.

9. Ove venga ravvisata la necessità di prolungare l'assistenza rispetto ai termini previsti dalla Proposta di inserimento, l'Istituto, entro un tempo utile dalla scadenza del periodo autorizzato, deve fare pervenire proposta motivata di proroga all'Équipe Terapeutico - Riabilitativa dell'Azienda competente territorialmente.

10. L'Azienda, tramite l'Équipe Terapeutico - Riabilitativa competente territorialmente, ricevuta la richiesta di proroga, dovrà far pervenire le proprie determinazioni entro il termine di giorni 7 (no silenzio assenso), a seguito di valutazione/validazione dell'Équipe Terapeutico - Riabilitativa aziendale, effettuata in base a nuova valutazione clinico funzionale dell'utente, ove ritenuto necessario, e/o in base alla documentazione sanitaria prodotta dall'Istituto.

11. L'Équipe Terapeutico - Riabilitativa aziendale competente territorialmente provvede alla numerazione dell'atto di proroga, in base ad una numerazione alfanumerica progressiva ed

univoca, secondo il seguente criterio: PROROGA: N. 1 ANNO 2025 DELLA PROPOSTA DI INSERIMENTO COD. EQUIPE TERAPEUTICO - RIABILITATIVA A 11, N. 001, ANNO, che determina il seguente numero da apporre sull'atto di proroga: A 11 001/1, ove le prime sei cifre corrispondono alla proposta di inserimento cui la proroga si riferisce, seguite da una barra "/" e dal numero progressivo della proroga (da 1 a 9). Possono essere disposte al massimo n. 9 proroghe per ogni singola proposta di inserimento. Successivamente deve essere redatta una nuova Proposta di inserimento, a cura dell'Equipe Terapeutico - Riabilitativa aziendale. In caso di atti di proroga che fanno riferimento a proposta di inserimento relative all'anno precedente, si fa riferimento a dette proposte, senza riprodurre una nuova edizione, in modo da consentire il monitoraggio delle proroghe disposte.

12. Per utenti provenienti da altre aziende sanitarie della Regione Toscana e da altre aziende sanitarie di altre regioni, la Proposta di inserimento, o l'eventuale proroga, è predisposta da parte dei competenti specialisti dell'azienda sanitaria di provenienza dell'assistito o, qualora predisposto da medici specialisti dell'Istituto, da questi validato. La Proposta di inserimento, predisposto o validato da specialista dell'azienda sanitaria di provenienza dell'assistito, ha validità di atto autorizzativo, con conseguente assunzione dell'onere della spesa, tramite fatturazione diretta a carico dell'azienda interessata.

13. La dimissione degli ospiti deve essere concordata tra Azienda e Istituto, con l'obbligo di coinvolgere nella decisione l'interessato, i suoi familiari e/o chi ne abbia la tutela, in caso di minori.

Art. 9 – FLUSSI INFORMATIVI

1. L'Erogatore si impegna ad assolvere il debito informativo regionale per assistenza terapeutico-riabilitativa erogata in favore di pazienti affetti da disturbo del comportamento alimentare inseriti in centro diurno psichiatrico, tramite il flusso informativo denominato RFC 160.

2. Ai fini dell'assolvimento del debito informativo il centro diurno psichiatrico di pertinenza dell'Erogatore, è censito tramite ESTAR nel portale del Ministero della Sanità GSS con apposito codice (censimento disposto tramite modello STS 11), che consente l'invio del flusso informativo RFC 160, caricato direttamente nel Modello Ministeriale STS24 al termine di ogni anno.

3. L'assolvimento del debito informativo tramite flusso RFC 160 presuppone il collegamento dell'Istituto al sistema informatico aziendale, che sarà disposto con oneri a carico dell'Azienda. L'Istituto sarà tenuto a compilare esclusivamente la data di ingresso e di uscita di ciascun utente, rilevando giornalmente le presenze.

Art. 10 – FATTURAZIONE

1. A fronte delle prestazioni sanitarie erogate, e fino a concorrenza del tetto massimo di spesa di cui al presente Accordo, l'Erogatore provvede, con cadenza mensile, all'emissione di fattura elettronica, in conformità al Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i.

2. L'Istituto è tenuto ad inviare le fatture elettroniche al codice ufficio dell'area aretina, indicato dalla U.O.C. Gestioni Economiche e Finanziarie, di seguito riportato: RDA7DQ, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le prestazioni sono state eseguite. Le fatture elettroniche riportano l'indicazione del mese di competenza e la descrizione della tipologia di prestazioni erogate a cui si riferiscono.

3. Ai fini della fatturazione da parte dell'Erogatore delle prestazioni erogate, l'Azienda trasmette l'ordine elettronico di fornitura tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini), utilizzando il seguente canale *sangiuseppearalisi@pec.it*, indicato dall'Erogatore stesso.

4. L'ordine elettronico ha di norma durata annuale, fatti salvi eventuali periodi ridotti o eventuali revoche, e corrisponde ai tetti massimi di spesa annui previsti dal presente Accordo per utenti residenti, ove prevista. All'interno di ciascun ordine sono inserite, a cura dell'Azienda, le dodici rate mensili in cui si articola il tetto di spesa annuale.

5. L'Erogatore è tenuto ad emettere fattura elettronica contenente la tripletta di identificazione dell'ordine elettronico (identificativo del soggetto emittente, data ordine, numero d'ordine). L'Azienda non può provvedere alla liquidazione delle fatture non corredate dalla tripletta di identificazione dell'ordine. Per quanto riguarda le eventuali note di credito, esse devono riportare la medesima tripletta delle fatture a cui si riferiscono.

6. Le Parti danno atto della Deliberazione ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione 27 luglio 2022, n. 371 “Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, già aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017”, ed in particolare del punto 3.5 “Servizi sanitari e sociali” che prevede l’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari anche ai contratti esclusi rispetto al codice dei contratti pubblici, con riferimento alle prestazioni di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari provvede alla richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG), tramite l’apposito portale ANAC, denominato Piattaforma Contratti Pubblici (<https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici>).

7. Il CIG relativo al presente Accordo contrattuale è riportato in ciascun ordine elettronico - NSO annuale, a cura dell'Azienda e in ogni fattura elettronica mensile a cura dell'Erogatore, come previsto dalle richiamate Linee guida.

8. Le fatture mensili emesse dall'Istituto per prestazioni sanitarie erogate in favore di residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda sono corredate di apposito tabulato che riferisce in merito alla provenienza zonale degli utenti presi in carico.

9. Le prestazioni sanitarie erogate dall'Istituto in favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale di aziende sanitarie toscane e di altre regioni sono oggetto di fatturazione diretta a carico dell'azienda sanitaria di provenienza.

10. L'Istituto si impegna ad inviare entro massimo 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, il Tabulato riepilogativo delle prestazioni sanitarie erogate, a cui il documento contabile si riferisce, con l'indicazione dei seguenti elementi: mese di competenza; numero di proposta di inserimento o eventuale proroga; cognome, nome e codice fiscale dell'utente; mese di competenza; comune di residenza anagrafica dell'utente; zona-distretto di residenza; data di inizio e fine del trattamento; importo della tariffa; numero giornate di presenza; importo totale, percentuale di sconto, importo scontato fatturato.

11. L'Istituto si impegna altresì ad inviare entro massimo 5 giorni del mese successivo a quello di riferimento, copia della seguente Documentazione sanitaria per gli approfondimenti dei controlli amministrativi: proposte di inserimento/proroghe di accesso alle prestazioni sanitarie e foglio firma attestante l'effettiva fruizione delle prestazioni da parte dell'utente.

12. La documentazione prodotta conseguentemente all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo è conservata in originale presso l'Istituto nel rispetto della vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione degli atti pubblici.

13. Il Tabulato riepilogativo e la Documentazione sanitaria sono trasmessi con cadenza mensile, in coincidenza con l'emissione della relativa fattura elettronica, tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo ausltoscanasudest@postacert.toscana.it.

Nell'oggetto è inserita la dicitura: *“Prestazioni accreditate: documentazione a corredo fattura elettronica del mese di, anno”*. I file sono protetti con modalità idonee ad impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse. A tal fine il file sono zippati e dotati di password per l'apertura (minimo 8 caratteri con: almeno 1 maiuscola, 1 minuscola, 1 numero, 1 carattere speciale). La password è resa nota

all'Azienda tramite canali diversi da quelli utilizzati per l'invio (ovvero consegna brevi manu oppure comunicazione telefonica). La password ha una durata annuale, per poi essere sostituita con una nuova password, comunicata con le stesse modalità.

Art. 11 – PAGAMENTI

1. Il pagamento delle prestazioni erogate avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche da parte dell'Erogatore medesimo, a condizione che siano pervenuti all'Azienda, contestualmente alle fatture stesse, gli allegati e la documentazione richiesta al fine dell'effettuazione dei controlli amministrativi. Il ritardo nell'invio della documentazione necessaria ai fini dei controlli propedeutici al pagamento determina uno slittamento nei tempi di pagamento delle competenze dovute.

2. Il pagamento eseguito oltre il termine sopra indicato comporterà l'applicazione degli interessi di mora di cui al D. Lgs 231/2021 e s.m.i. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

3. L'Erogatore si impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, i cui riferimenti sono comunicati all'Azienda tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 resa dal titolare o legale rappresentante, redatta su apposito Modulo aziendale, che riferisce anche in merito alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. L'Erogatore si impegna a comunicare eventuali modifiche dovessero intervenire in merito alla dichiarazione sostitutiva resa. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo sono registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

4. L'Azienda, al fine del pagamento delle competenze, acquisisce il documento di regolarità contributiva (DURC). La liquidazione delle competenze avviene qualora l'Erogatore risulti in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali.

5. L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte dell'Erogatore dei diritti di credito derivante a suo favore dal presente Accordo contrattuale a Banche, Società di Factoring, Società di Leasing o altre istituzioni finanziarie. Resta inteso che l'Erogatore rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

Art. 12 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI

1. L'Azienda provvede al controllo amministrativo di I livello, di cui alla Procedura Aziendale PA AFG-PAT-003, delle prestazioni sanitarie erogate, al fine di verificare la corrispondenza tra prestazioni erogate e accordo contrattuale vigente e la corrispondenza tra prestazioni erogate e prestazioni fatturate, utilizzando il Tabulato riepilogativo trasmesso dall'Erogatore contestualmente all'invio della fattura.

2. L'Azienda provvede al controllo amministrativo di II livello, di cui alla Procedura Aziendale PA AFG-PAT-003 tramite copia dei moduli di richiesta della prestazione, trasmesse mensilmente dall'Istituto all'Azienda.

3. Nel caso in cui sia rilevata un'anomalia, l'Azienda ne dà comunicazione all'Istituto. L'Istituto provvede a sanare le anomalie segnalate dall'Azienda come sanabili entro il mese successivo alla segnalazione. Diversamente l'importo relativo alle anomalie non sanate verrà decurtato dalla liquidazione spettante all'istituto. L'Istituto è tenuto ad emettere nota di credito per anomalie ritenute non sanabili. La liquidazione delle spettanze dovute è disposta a seguito del ricevimento da parte dell'Azienda delle note di credito richieste all'Istituto.

4. Per la mensilità di dicembre, le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica del rispetto dei tetti economici massimi previsti dal presente Accordo contrattuale.

6. In tutti i casi in cui l'Istituto è tenuto all'emissione di nota di credito, ma non provvede per varie motivazioni e in tempi congrui, l'Azienda ha titolo per recuperare gli importi dovuti, con azione di rivalsa sul pagamento delle fatture giacenti, non ancora liquidate.

Art. 13 – CONTROLLI SANITARI

1. L'Azienda esercita funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sanitario sulla qualità, quantità, efficacia, congruità e appropriatezza, clinica ed organizzativa, delle prestazioni rese dall'Istituto, al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei pazienti nonché sulla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso per accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione-accreditamento. Resta ferma ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro.

2. L'attività di controllo sanitario è svolta dal Nucleo Operativo Controlli Sanitari, istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 480 del 17 aprile 2019, secondo modalità, tempistiche e campionamenti definiti dal Piano Annuale dei Controlli, adottato annualmente dall'Azienda e trasmesso per la dovuta informativa all'Istituto.

3. Il Nucleo Operativo Controlli Sanitari redige un verbale di verifica in base al quale l'Istituto è tenuto ad emettere nota di credito per gli importi relativi alle prestazioni ritenute non appropriate e aggiornare, ove possibile, il flusso informativo regionale di competenza. L'Istituto emette nota di credito entro 10 giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali l'Azienda è autorizzata a trattenere gli importi dovuti sulle liquidazioni in giacenza..

4. Qualora il Nucleo Operativo Controlli Sanitari nell'esercizio delle proprie funzioni rilevi difformità relative ai requisiti di autorizzazione o accreditamento, i pagamenti delle prestazioni erogate sono sospesi a decorrere dalla data del sopralluogo, in attesa del pieno ripristino del possesso dei requisiti da parte dell'Istituto.

5. Ai fini delle verifiche e dei controlli previsti dal presente articolo, l'Istituto si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione idonea richiesta dal personale dell'Azienda.

6. L'Azienda si riserva di rescindere l'Accordo contrattuale qualora dai sopralluoghi effettuati, da qualsiasi organo di vigilanza, ai sensi delle normative vigenti emergano irregolarità relative ai requisiti richiesti dalle normative o qualora l'Istituto non ottemperi ad eventuali prescrizioni ricevute nel termine indicato.

Art. 14 – INCOMPATIBILITA' DEL PERSONALE

1. In relazione al personale del S.S.N, l'Erogatore si impegna a non concludere con gli stessi rapporto di lavoro dipendente o di qualunque altra natura, prendendo atto dei seguenti principi in materia di incompatibilità del personale:

a) principio di unicità del rapporto di lavoro di cui all'art 4, comma 7 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, in virtù del quale con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il S.S.N. Il rapporto di lavoro con il S.S.N è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso;

b) principio dell'esclusione dell'esercizio dell'attività libero professionale dei medici dipendenti del S.S.N. in strutture private convenzionate con il medesimo S.S.N., come ribadito anche dall'art 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) obbligo previsto dall'art 1, comma 19 della legge n. 662/1996, per le istituzioni sanitarie private, ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, di documentare la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla

normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del S.S.N. e con piante organiche a regime;

d) vincolo, imposto dall'art 53, comma 16ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n.90, per tutti i dipendenti, che, negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, di non poter svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. L'Erogatore prende atto degli effetti che le situazioni di incompatibilità comportano ex art 1, comma 19, L. n. 662/1996: l'esistenza di situazioni d'incompatibilità preclude l'accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali. L'accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni comporta la revoca dell'accreditamento e la risoluzione dei rapporti costituiti.

3. L'Erogatore si impegna a documentare lo stato del proprio organico a regime, con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente, mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa da soggetti comunque operanti nella propria struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione all'Azienda alla data di stipula del presente accordo contrattuale e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. L'Azienda provvede a confrontare i nominativi forniti dall'Erogatore con il proprio personale in servizio tramite il Dipartimento Risorse Umane, escludendo in tal modo la sussistenza di ogni situazione di incompatibilità.

Art. 15 – CARTA DEI SERVIZI

1. L'Erogatore adotta ed attua una propria Carta dei servizi, sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema

generale di riferimento della “Carta dei Servizi Pubblici Sanitari” emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995.

2. L'Erogatore si impegna altresì a comunicare all'Azienda in tempo reale le modifiche della Carta dei servizi e a procedere annualmente alla verifica e alla revisione della medesima.

3. L'Erogatore si impegna a dare adeguata pubblicità agli utenti della Carta dei Servizi.

Art. 16 – OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L'UTENZA

1. L'Erogatore è tenuto a adempiere agli obblighi informativi, previsti dalla normativa vigente, per le prestazioni oggetto del presente Accordo contrattuale, informando l'utente in modo corretto sulla tipologia di prestazioni fruibili, sulle relative modalità di accesso, distinguendo inequivocabilmente tra le prestazioni erogabili a carico del S.S.R. e le prestazioni erogabili in regime privatistico.

2. L'Erogatore riconosce il diritto della tutela dell'utente e le modalità per il suo esercizio di cui al Regolamento di Pubblica Tutela dell'Azienda, approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda 13 dicembre 2018, n. 1311, e consultabile al seguente indirizzo: <https://www.uslsudest.toscana.it/attivita-di-tutela>.

3. L'Erogatore collabora con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'Azienda, predisponendo, su richiesta del medesimo, per il tramite della UOC Strutture Pubbliche, Private Accreditate e Trasporti sanitari, le dovute relazioni informative, al fine di assicurare una corretta e tempestiva risposta all'utenza. L'Erogatore collabora altresì con la Commissione Mista Conciliativa, secondo le procedure previste dal Regolamento di Pubblica Tutela.

4. L'Istituto si impegna a dare congruo avviso all'utenza ed all'Azienda di eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni. Eventuali chiusure di servizi, (oltre i periodi indicati dal presente Accordo), che superino i 21 gg. consecutivi, dovranno essere preventivamente comunicate all'Azienda e dalla stessa espressamente autorizzate.

Art. 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. In riferimento alle prestazioni erogate in virtù del presente Accordo, le Parti si qualificano quali Titolari Autonomi del Trattamento, ai sensi dell'art. 4, par. 7) del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD).

2. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, le disposizioni del citato Regolamento e quelle del D. Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..

3. Le Parti, al fine di disciplinare i reciproci rapporti in materia di trattamento dati, stipulano apposito "Accordo Data Protection", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**)

4. I dati forniti dalle Parti, relativi ai soggetti che per loro conto svolgono le attività dedotte nel presente Accordo e relativi ai soggetti che effettuano attività amministrative funzionali alla stipula e gestione del rapporto convenzionale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio ai fini degli adempimenti amministrativo/contabili comunque connessi alla instaurazione, gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto nonché per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

5. Le Parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

Art. 18 – COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'

1. Nell'effettuazione del servizio, l'Erogatore risponde di eventuali responsabilità presenti e future in conseguenza al verificarsi di danni a terzi, persone, animali o cose, a seguito di un qualsiasi evento verificatosi nel corso e per causa di interventi oggetto del presente Accordo. Per tali eventi l'Erogatore manleva l'Azienda in ordine a qualsivoglia pretesa, diritto, ragione

ed azione che eventuali terzi dovessero avanzare in seguito agli eventi dannosi intervenuti. A tal fine l'Erogatore si impegna a trasmettere all'Azienda, copia di polizza RCT/RCO (responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera), o di altra forma idonea di garanzia, parametrata al volume di attività complessivamente svolta dalla Struttura, e a mantenerla per tutta la durata del presente Accordo contrattuale. La copertura assicurativa, con massimali e franchigia, oppure la misura di garanzia analoga, è pubblicata sul sito internet della Struttura.

2. L'Erogatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e non dipendente.

3. Per il personale dipendente, l'Erogatore assicura il rispetto di quanto previsto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per la Sanità privata e da norme statali e regionali applicabili.

4. L'Erogatore è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", con riferimento, in particolare, ai dispositivi di sicurezza individuale.

Art. 19 – RECESSO

1. Ai sensi dell'art. 21-sexies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Azienda ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo contrattuale per intervenute modifiche organizzative, istituzionali o derivanti da innovazione normativa. In tal caso nessun indennizzo è dovuto alla Società da parte dell'Azienda.

2. Il recesso è esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Il recesso ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita. Le

parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività avviate, con riferimento a pazienti eventualmente presi in carico, ovvero già ricoverati o inseriti in liste di attesa per ricovero o prestazione specialistica ambulatoriale.

**Art. 20 – PENALITA' PER RITARDATO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI
E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

1. Il ritardo nell'adempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo contrattuale vengono contestate per iscritto dall'Azienda, che concede un termine non superiore a 15 giorni per presentare le eventuali controdeduzioni. Le Parti, dunque, concordano un termine entro il quale tali inadempienze devono essere sanate, pena la sospensione dell'efficacia del presente accordo e del pagamento delle fatture giacenti.

2. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate in base alla gravità della violazione da un minimo di 400,00€ ad un massimo di 1.000,00€, anche tramite compensazione con quanto dovuto all'Erogatore per le prestazioni fino a quel momento rese.

3. L'applicazione di suddette penali non preclude, ex art. 1383 Codice civile, il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dal mancato o non conforme adempimento dell'attività dovuta ai sensi del presente accordo contrattuale.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al comma 2 non esonera in alcun caso l'Erogatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente.

5. Trascorso inutilmente il termine fissato dalle Parti, il contratto è risolto ex art. 1453 Codice civile, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Art. 21 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dall'Accordo contrattuale e dalla normativa ad esso applicabile, costituiscono grave inadempimento del presente atto:

- | | | |
|--|---|--|
| | - l'accertata falsità di dichiarazioni rese dall'Erogatore ai fini della stipulazione e della | |
| | esecuzione del presente accordo contrattuale; | |
| | - la decadenza, sospensione e/o revoca dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di | |
| | attività sanitaria e accreditamento istituzionale in corso di rapporto contrattuale, per fatti | |
| | imputabili all'Erogatore; | |
| | - la reiterata inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni, ivi | |
| | compresi i livelli qualitativi e quantitativi del servizio; | |
| | - la reiterata e accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale, di protezione | |
| | infortunistica e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.; | |
| | - l'accertato utilizzo di personale incompatibile per la produzione ed erogazione delle | |
| | attività convenzionate, in violazione della legislazione; | |
| | - la violazione dell'obbligo di dotarsi e di utilizzare idonei locali, procedure di erogazione | |
| | delle prestazioni, macchinari, strumentazioni, materiali di consumo, farmaci, oggetti e | |
| | apparecchiature, in conformità alle specifiche normative di settore, nonché alla normativa | |
| | nazionale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e di | |
| | accreditamento istituzionale; | |
| | - la reiterata inosservanza degli obblighi informativi in favore dell'utenza; | |
| | - l'accertata violazione da parte dell'Erogatore delle norme vigenti in materia di | |
| | protezione dei dati personali; | |
| | - la mancata stipula, la mancata messa a disposizione dell'Azienda e il venir meno della | |
| | polizza assicurativa o altra forma idonea di garanzia nel corso del rapporto contrattuale; | |
| | - l'accertato mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti | |
| | idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; | |
| | - l'esistenza di condanne definitive a carico del legale rappresentante per reati contro la | |
| | pubblica amministrazione; | |

- il grave e reiterato impedimento ai controlli amministrativi e sanitari previsti dal presente

Accordo contrattuale;

- il reiterato mancato invio della documentazione a corredo della fatturazione, contestato per tre volte.

2. Ai fini della reiterazione, le misure di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal terzo episodio di violazione e/o inosservanza contestato formalmente per iscritto dall'Azienda.

3. In presenza di una delle condotte sopra indicate, l'Azienda ne fa contestazione scritta all'Erogatore e il presente accordo contrattuale è risolto di diritto ex art. 1456 Codice civile, qualora l'inadempimento contestato non venga sanato nel termine di 15 giorni, di salvo il risarcimento dei danni, .

4. In caso di risoluzione, l'Erogatore si impegna a non accettare pazienti, fatte salve eventuali esigenze indifferibili e urgenti espressamente indicate dalla Azienda. Eventuali attività rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio Sanitario ad alcun titolo.

5. Fermo tutto quanto sopra, in caso di sussistenza di cause di divieto, decadenza, o sospensione previste dall'art. 67, D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. (c.d. codice antimafia), il contratto è risolto *ipso iure* senza concessione di termini per dedurre.

Art. 22 – FORO COMPETENTE

1. Ogni eventuale e residuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Arezzo, fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del presente accordo contrattuale.

2. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 23 – TRASPARENZA E PUBBLICITA'

1. L'Erogatore dichiara di aver preso visione del codice etico dell'Azienda approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1234 del 10 novembre 2016 e di accettarne il contenuto per quanto applicabile e condividerne i principi.

2. L'Erogatore è consapevole, accetta ed autorizza l'Azienda alla pubblicazione integrale del presente Accordo contrattuale e di tutti gli allegati sul portale della trasparenza dell'Azienda nonché alla pubblicazione dei dati previsti dalla vigente normativa. Si impegna altresì al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza per la parte di competenza.

Art. 24 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. Le Parti sottoscrivono apposito Protocollo di legalità / Patto di integrità, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**), in attuazione dell'Art.1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in base al quale, nello sviluppo della presente collaborazione, esse si uniformano ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

2. Il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di legalità / Patto di integrità costituisce causa di esclusione dal rapporto di collaborazione in oggetto.

Art. 25 – DECORRENZA E DURATA

1. Il presente Accordo contrattuale ha validità dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale al 31 dicembre 2027, con possibilità di rinnovo per una ulteriore annualità, agli stessi patti e condizioni, previa valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti e tenuto conto degli atti di programmazione regionale e aziendale, con esclusione di ogni tacito rinnovo. Si precisa che il tetto di spesa di cui all'art. 6 ha valenza annuale e che le prestazioni erogate dal 1 gennaio 2025 saranno liquidate nei limiti del tetto di spesa in oggetto.

2. Il rinnovo è richiesto dalla Parte interessata, entro i trenta giorni precedenti la scadenza del contratto, a mezzo di posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r ed è disposto agli

stessi patti e condizioni. Il rinnovo è formalizzato con atto deliberativo del Direttore Generale dell'Azienda.

3. Decorso il termine finale senza che sia intervenuto il formale rinnovo del rapporto, il contratto si intende cessato, con conseguente impossibilità di proseguire nell'erogazione delle prestazioni oggetto di collaborazione.

4. I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione periodica in relazione a mutate esigenze organizzative e gestionali, su iniziativa delle Parti. Le eventuali modifiche all'Accordo contrattuale possono essere disposte mediante accordi integrativi, da approvare con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda oppure tramite scambio di missive tramite posta elettronica certificata.

5. Le variazioni che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di leggi, regolamenti, disposizioni nazionali, regionali nonché di accordi con associazioni di categoria, impegnano le Parti alla loro applicazione da formalizzare con atto convenzionale suppletivo, previa deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda.

Art. 26 – SPESE IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

1. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, che viene assolta in maniera virtuale come da Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Azienda USL Toscana Sud Est del 16 febbraio 2016, n. 5062. Le spese, che ammontano ad € . 176, sono poste a carico dell'Erogatore, il quale provvede al conferimento del rimborso tramite apposito bonifico sul seguente conto corrente bancario: IT 11 Y 01030 14217 000000622383 intestato all'Azienda.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono poste a carico della parte richiedente.

Art. 27– REPERTORIO

1. Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

2. Il presente accordo contrattuale consta di n. 28 articoli, n. 32 pagine e n. 2 allegati, ed è conservato agli atti della U.O.C. Affari Generali, che provvede ad iscriverlo a Repertorio aziendale.

3. Il presente atto, sottoscritto tra le parti, è trasmesso in copia alla Direzione regionale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

Art. 28 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo contrattuale, si fa formale rinvio alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

LA DIRETTRICE U.O.C. SSP, PA e TS

SGLAB S.R.L.

Azienda Usl Toscana Sud Est

(Dott.ssa Elisabetta Lucaroni)

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Le Parti accettano tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa. In particolare, L'Istituto dichiara di aver considerato con particolare attenzione e accetta tutte le clausole essenziali ai fini dell'applicazione del presente Atto integrativo, che devono pertanto intendersi efficaci ai sensi dell'art. 1341 c.c.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

LA DIRETTRICE U.O.C. SSP, PA e TS

SGLAB S.R.L.

Azienda Usl Toscana Sud Est

.ssa Elisabetta Lucaroni)

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Accordo Data Protection fra Titolari Autonomi

(Data Protection Agreement)

TRA

L'**Azienda Usl Toscana Sud Est**, con sede legale in Arezzo, via Piero Calamandrei, 173 (C.F./P.Iva. 02236310518), di seguito denominata "*Azienda*", nella persona di Elisabetta Lucaroni, [REDACTED], domiciliata per la carica presso la sede operativa di Siena, Piazza Carlo Rosselli, n. 26, la quale interviene non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Azienda, nella sua qualità di Direttore U.O.C. Strutture pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari, a ciò delegata con Deliberazione del Direttore Generale n. 794 del 20 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, che la autorizza ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda per il presente atto;

e

La **Società SGLAB S.R.L.**, con sede legale in Arezzo, Via Aurelio Saffi, n. 33, (C.F. e P.I.:06023560482), di seguito denominata "*Società o Erogatore*", nella persona del Legale rappresentante, [REDACTED], domiciliato per la carica presso la suddetta, denominata SGS - San Giuseppino Sanità, di seguito congiuntamente indicati come "Parti", si conviene quanto segue

Art. 1

Autonoma Titolarità del trattamento

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione per le finalità connesse all'esecuzione del contratto "*Acquisto prestazioni di Centro Diurno Psichiatrico*".

Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo

4, par. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Art. 2

Scambio di dati: finalità e base giuridica

Le parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto del presente DPA risponde ai principi di liceità determinati da specifiche norme ed è conforme alle disposizioni.

Le parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto del presente DPA è conforme alle disposizioni, alle linee guida e alle regole tecniche previste per l'accesso, la gestione e la sicurezza dei dati dalla normativa in materia di amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005 e relative linee guida e regole tecniche) e dalle altre norme di riferimento.

Art. 3

Scambio di dati: ruoli, ambito e modalità

I contraenti in relazione allo scambio di informazioni, inteso sia come trasmissione di dati sia di condivisione di archivi e al loro ruolo di essere sorgente o destinatario delle informazioni scambiate si qualificano nel seguito come soggetto Produttore o soggetto Utilizzatore.

Ambito e modalità dello scambio:

1. Soggetto produttore del dato: **Società SGLAB S.R.L.**;
- Soggetto utilizzatore del dato: Azienda Usl Toscana Sud Est;
- Frequenza dello scambio di dati: mensile, in coincidenza con l'emissione della fattura elettronica;
- Tipologie di dati: dati sanitari, attestanti le prestazioni erogate dalla Società in regime di convenzione;
- Tipologie di interessati: utenti che si sono rivolti alla Società per fruire della prestazione sanitaria;
- Formato dei dati: file di excel;

- Modalità dello scambio: i file sono trasmessi tramite posta elettronica certificata, con file protetti con modalità idonee ad impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse. A tal fine i file sono zippati e dotati di password per l'apertura. La password è resa nota all'Azienda tramite canali diversi da quelli utilizzati per l'invio (ovvero consegna brevi manu oppure comunicazione telefonica). La password ha una durata annuale, per poi essere sostituita con una nuova password, comunicata con le stesse modalità;

2. Soggetto produttore del dato: Azienda Usl Toscana Sud Est;

- Soggetto utilizzatore del dato: **Società SGLAB S.R.L.**;
- Frequenza dello scambio di dati: trimestrale;
- Tipologie di dati: dati comuni, relativi agli importi liquidati in favore della Società;
- Tipologie di interessati: **Società SGLAB S.R.L.**;
- Formato dei dati: file di excel, in formato *pdf*;
- Modalità dello scambio: tramite posta elettronica ordinaria.

Art.4

Rispetto della normativa

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Regolamento generale sulla Protezione dei Dati(di seguito "RGPD").

In particolare, quali Titolari autonomi del trattamento, le parti sono tenute a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono fra produttore di informazioni e utilizzatore sulla base del presente DPA. Le Parti sono, altresì, tenute al rispetto della normativa in materia di

amministrazione digitale e in materia di accesso, gestione e sicurezza dei dati.

Art. 5

Misure di sicurezza

Con riguardo alle misure di sicurezza da osservare nel trattamento dei dati e allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste, le Parti si impegnano:

- ad adottare adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ed ogni altra previsione derivante dall'Autorità di controllo e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, curandone il rispetto e l'applicazione da parte degli autorizzati al trattamento, effettuando, altresì controlli sull'operato dei medesimi;
- a verificare periodicamente e, ove necessario, ad adeguare le misure di sicurezza con riferimento all'analisi dei rischi aziendali, all'evolversi della normativa e al progredire dello sviluppo tecnologico;
- a garantire le evidenze e la documentazione comprovanti l'adozione delle misure tecniche ed organizzative idonee.

In particolare, l'utilizzatore si impegna ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esso trattati sulla base del presente accordo e a rispettare i principi e le norme in materia di accesso, gestione e sicurezza dei dati, per prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 6

Obblighi del personale autorizzato

Le parti si impegnano a far sì che l'accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia

consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del contratto/convenzione/protocollo di intesa, e che l'uso dei dati personali da parte del soggetto utilizzatore rispetti gli stessi impegni assunti dal produttore riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi connessi.

Ognuna delle parti individua un proprio referente tecnico, responsabile dell'accesso, della gestione e della sicurezza dei dati e dell'applicazione delle relative norme, linee guida e regole tecniche, tenuto a comunicare tempestivamente all'altra parte modifiche, aggiornamenti, esigenze, problematiche, incidenti e quanto ritenuto necessario nella corretta gestione dei dati, al fine di assicurarne la conformità ai principi e alle disposizioni normative di riferimento.

Art.7

Responsabilità

Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà imputabile al produttore del dato per i trattamenti operati dall'utilizzatore (vedi art. 3), eccettuati i casi di cattiva gestione o trattamento non conforme nella fase di raccolta originaria dei dati personali. Ferma restando la responsabilità del produttore verso i terzi e verso l'utilizzatore nei rapporti reciproci, l'utilizzatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il produttore – per qualsiasi danno, incluse spese legali – che possa derivare da pretese avanzate nei confronti del produttore da terzi - inclusi i soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili all'utilizzatore.

Art. 8

Compliance e cooperazione

Le parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione del

presente DPA formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali -ivi compreso il RGPD-, alla normativa in materia di amministrazione digitale e in materia di accesso, gestione e sicurezza dei dati e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del RGPD ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

Art. 10

Durata

Il presente accordo produce effetti e vincola le parti dalla sua sottoscrizione e fino alla cessazione del contratto/convenzione di cui all'art. 1., indipendentemente dalla causa di detta cessazione.

Art. 11

Rescissione

La rescissione del presente DPA avviene per istanza di parte qualora, la stessa ritenga che lo scambio di informazioni leda per qualsivoglia motivo i legittimi diritti degli interessati

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

La Direttrice U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari
(Dott.ssa Elisabetta Lucaroni)

SGLAB SRL

Il Legale rappresentante

████████████████████

Protocollo di legalità/Patto di integrità tra AUSL TSE e Soggetti privati

accreditati e convenzionati (Art. 1, comma 17, Legge 190/2012)

Protocollo di legalità / Patto di integrità nell'ambito del rapporto di collaborazione per:

Acquisto prestazioni di Centro Diurno Psichiatrico

tra

L'**Azienda Usl Toscana Sud Est**, con sede legale in Arezzo, via Piero Calamandrei, 173

(C.F./P.Iva. 02236310518), di seguito denominata "*Azienda*", nella persona di Elisabetta

Lucaroni, [REDACTED] domiciliata per la carica presso la sede operativa di

Siena, Piazza Carlo Rosselli, n. 26, la quale interviene non in proprio ma esclusivamente in

nome e per conto e nell'interesse dell'Azienda, nella sua qualità di Direttore U.O.C. Strutture

pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari, a ciò delegata con Deliberazione del

Direttore Generale n. 794 del 20 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, che la autorizza ad

impegnare legalmente e formalmente l'Azienda per il presente atto;

e

La **Società SGLAB S.R.L.**, con sede legale in Arezzo, Via Aurelio Saffi, n. 33, (C.F. e

P.I.:06023560482), di seguito denominata "*Società o Erogatore*", nella persona del Legale

rappresentante, [REDACTED], domiciliato per la

carica presso la suddetta, denominata SGS - San Giuseppino Sanità;

Premesso che:

-il mancato rispetto delle clausole contenute in questo documento costituisce causa di

estinzione del rapporto di collaborazione indicato sopra;

-questo documento deve essere obbligatoriamente e attentamente esaminato e sottoscritto per

accettazione dal titolare o legale rappresentante del soggetto privato interessato.

Art. 1 - Oggetto

Il presente Protocollo di legalità / Patto di integrità esige di conformare i propri

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio, beneficio o utilità, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Art. 2 – Obblighi Ausl Tse

Il personale, i collaboratori e i consulenti di Ausl Tse impiegati ad ogni livello nella presente collaborazione, sono consapevoli, per espresso disposto di legge, del Protocollo di legalità / Patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto (normativa in tema di prevenzione della corruzione nazionale ed aziendale, codice etico e di comportamento aziendale).

A tal fine, il predetto personale si impegna a comunicare prontamente al proprio Responsabile di Struttura, al Responsabile Anticorruzione e alla Struttura amministrativa di riferimento per la gestione della collaborazione eventuali comportamenti difformi posti in essere dai soggetti coinvolti a vario titolo.

Art. 3 – Obblighi del Contraente

Il Contraente si impegna a segnalare ad Ausl Tse qualsiasi tentativo di irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del rapporto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla collaborazione/procedura stessa.

Lo stesso si impegna a rendere noti, su richiesta di Ausl Tse tutte le eventuali transazioni finanziarie esistenti e riguardanti il presente rapporto.

Il Contraente si impegna al pieno e leale rispetto delle norme contenute nel Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti, come attuato dal Codice di comportamento di Ausl Tse, per la specifica parte di competenza, del quale dichiara di aver preso piena visione e conoscenza.

Il Contraente è a conoscenza del disposto dell'art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001, così come

modificato dalla Legge 90/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, disposizione per la quale è fatto divieto ai dipendenti di Ausl Tse che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stessa, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Il Contraente dichiara quindi di non aver attualmente in essere rapporti di lavoro o professionali con il predetto personale dell'Azienda e si impegna altresì a non instaurarne fino a tre anni dopo la cessazione del rapporto di pubblico impiego, consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla predetta normativa, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati, ad essi riferiti.

Lo stesso dichiara inoltre di rispettare i divieti previsti dall'art. 4 del DPR 62/2013, in particolare:

- di non offrire regali o altre utilità, in particolar modo se a titolo di corrispettivo per un atto d'ufficio da cui possa trarre direttamente o indirettamente benefici (commi 2 e 5);
- di non conferire incarichi di collaborazione a dipendenti con cui abbia, o abbia avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in ordine a decisioni/attività inerenti all'ufficio di appartenenza (co. 6).

Il Contraente si impegna a segnalare prontamente all'Azienda e al suo Responsabile per la Prevenzione della corruzione eventuali comportamenti difformi posti in essere dai dipendenti in ordine all'esecuzione del presente contratto.

Art. 4 – Sanzioni

Il Contraente è consapevole che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Protocollo di Legalità / Patto di integrità, comunque accertati da Ausl

Tse, potranno essere applicate le sanzioni seguenti, non solo in maniera alternativa, ma anche

congiuntamente, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, in relazione alla

gravità dell'evento e all'eventuale recidiva dello stesso:

-risoluzione del rapporto anche nel caso di un solo episodio perché comunque giudicato grave e rilevante;

-segnalazione alle Autorità competenti, compresa l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 5 – Durata del Protocollo di Legalità / Patto di Integrità e delle relative

sanzioni

Il presente Protocollo di Legalità / Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili, resteranno in vigore per tutta la durata del rapporto a cui afferisce.

Per le specifiche previsioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge n. 190/2012 e di cui dall'art. 4, commi 2 e 6, del D.P.R. n. 62/2013, ambedue descritte all'art. 3 “Obblighi del contraente”, il presente Protocollo di Legalità / Patto di Integrità e le relative sanzioni restano in vigore per i periodi corrispondenti alle annualità fissate dalle predette disposizioni.

Per Azienda Usl Toscana Sud Est

La Direttrice U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari
(Dott.ssa Elisabetta Lucaroni)

Per Società SGLAB Srl

Il Legale Rappresentante

████████████████████